

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVI, MANCINO, MARTINI, CECCATELLI, PADULA, COLOMBO SVEVO, CODAZZI, BEORCHIA e ROMEI Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1984

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — In questa particolare congiuntura internazionale non è fuori luogo ricordare l'importanza che riveste la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo sorta ancora molti anni fa, caratterizzata da una spinta morale e motivazionale, in un periodo in cui la problematica del sottosviluppo era pressochè universalmente vista in termini assistenziali e comunque come dimensione incentrata esclusivamente sulla buona volontà e disponibilità personale.

Questo approccio è stato in seguito respinto dai paesi in via di sviluppo prima e da quelli industrializzati poi, in quanto andava evidenziandosi sempre più la necessità, non solo morale, ma anche sociale ed economica, di uno sviluppo integrato su un piano di reciprocità ed interdipendenza (basti ricordare a tal proposito le numerose dichiarazioni delle Nazioni Unite ed il rapporto Brandt sull'interdipendenza Nord-Sud).

La cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, pertanto, crescendo fin da

gli inizi sulle proprie esperienze e confrontandosi sistematicamente con il contesto nazionale ed internazionale in cui è inserita, costituisce un settore in continua e rapida evoluzione.

In particolare negli ultimi anni essa ha registrato una crescita rilevante sul piano quantitativo e soprattutto qualitativo, tale da rendere improrogabile l'adeguata soluzione di molteplici problemi.

Riteniamo pertanto che l'impegno crescente dell'Italia in questo settore debba essere sostenuto da opportuni strumenti legislativi.

La legge sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, la n. 38 del 1979, si è rivelata uno strumento legislativo adeguato, tale da essere assunto ad esempio da legislatori di altri paesi europei; tuttavia, a nostro parere, necessita ora di alcune modifiche ed integrazioni che, come andremo esponendo, rivestono un'importanza eminentemente pratica e che in nulla alterano lo spirito della legge originaria.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto detto, per correggere determinate incongruenze, non prevedibili dal legislatore, che si sono evidenziate via via che la legge n. 38 del 1979 veniva applicata.

Le prospettate modifiche si riferiscono agli articoli 7, 18, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 37 e 38 ed inoltre vengono proposti il nuovo articolo 38-bis e cinque nuovi articoli intesi a precisare il regime tributario nel quale inquadrare l'attività degli enti, istituti ed organismi pubblici e privati di cui si tratta oltre che definire la natura dei contributi finanziari corrisposti dallo Stato italiano.

Articolo 7. — Una parte rilevante della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo viene attuata da organismi non governativi che svolgono un'attività di cooperazione pur senza essere direttamente coinvolti nell'invio dei volontari.

Finora tali organismi avevano diritto ad una rappresentanza all'interno del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo presieduto dal Ministro degli affari esteri.

Al fine di garantire a tali organismi adeguata rappresentanza all'interno del Comitato consultivo, si prevede di elevare da 12 a 13 il numero degli esperti di cui all'articolo 7, lettera c), della legge n. 38 del 1979 e quindi da 3 a 4 quelli designati dagli organismi non governativi di volontariato e/o di cooperazione.

Articolo 18. — Con la modifica proposta all'articolo 18 si intende orientare l'iniziativa del Ministero degli affari esteri verso l'utilizzazione di personale che abbia maturato effettive esperienze operative e competenze specifiche nei paesi in via di sviluppo po al fine di meglio qualificare gli interventi di cooperazione.

Articolo 24. — Il riconoscimento del servizio è stato regolato da leggi diverse (la n. 38 del 1979 e la n. 427 del 1982). Pare ora opportuno compendiare in un unico articolo l'intera normativa con l'inserimento dell'ulteriore specificazione relativa al riconoscimento valido anche ai fini del tirocinio richiesto per determinate professioni.

La menzionata modifica mentre conferisce opportuna chiarezza all'articolo in esame non altera lo spirito della legge atteso che il riconoscimento del servizio prestato si intende valido ad ogni effetto giuridico.

Articolo 26. — Con l'intento di non ostacolare e ritardare l'attuazione di programmi di volontariato e/o cooperazione, che sempre più frequentemente richiedono un notevole impegno di persone qualificate e mezzi ed al tempo stesso sono parte integrante delle relazioni internazionali dell'Italia, pare opportuno che al primo comma dell'articolo 26 sia obliterato l'inciso « compatibilmente con le esigenze di servizio ».

Articolo 32. — Verificate le numerose situazioni in cui si sono rese necessarie missioni brevi da parte di personale particolarmente qualificato ed atteso che gli interventi si pongono spesso in termini di particolare urgenza, ad esempio per la valutazione e consulenza ai programmi stessi, pare opportuno consentire l'impiego di esperti qualificati senza particolari limitazioni e pertanto si è ritenuto opportuno obliterare, dal primo comma dell'articolo 32, la parola « eccezionalmente ».

Titolo III. — In considerazione che una parte rilevante degli interventi di cooperazione viene svolta da organismi non governativi che agiscono indipendentemente dall'invio di volontari, si impone che anche il titolo III della legge n. 38 del 1979 venga adeguatamente modificato.

Articolo 33. — Al proposito si rileva come il rapporto che lega i volontari agli organismi, sia governativi che non governativi, al Ministero degli affari esteri così come alle organizzazioni internazionali non abbia le caratteristiche generalmente rivestite dal rapporto di lavoro regolato dalle vigenti norme italiane in materia.

Gli organismi di cooperazione infatti, per la loro stessa natura, che esclude ogni fine di lucro, non possono configurarsi come dei comuni datori di lavoro.

Le stesse organizzazioni internazionali, cui l'Italia partecipa, in caso di impiego di

volontari non stipulano dei « contratti di lavoro » bensì degli « impegni di cooperazione » e riconoscono un trattamento economico non in termini di salario, così come comunemente inteso, bensì come « indennità di sostentamento »; si propone, pertanto, la sostituzione del concetto di impegno di rapporto di lavoro con quello di impegno di rapporto di cooperazione.

Articolo 34. — Conseguentemente a quanto rilevato a commento delle modifiche introdotte nell'articolo 33, pare opportuno procedere a modifica dell'articolo 34 sostituendo i termini « contratto di lavoro » con « contratto di cooperazione », « impegno di lavoro » con « servizio » e « remunerazione base » con « indennità mensile di sostentamento ».

Per quanto attiene al trattamento economico, occorre prevedere il riconoscimento di una « indennità di prima sistemazione », equivalente ad una mensilità di sostentamento, sino ad oggi non istituita ma che di fatto, secondo le tabelle del trattamento economico dei volontari emanata dal Ministero degli affari esteri, veniva corrisposta.

Riguardo al trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale dei volontari, materia già oggetto di leggi diverse (n. 38 del 1979 e n. 427 del 1982), pare opportuno procedere ad un riordino dell'intero argomento nei termini previsti dalle modifiche di cui al numero 4 del primo comma dell'articolo 34 in discussione.

Nel corso di questi primi anni di attuazione dei programmi di cooperazione si è più volte verificato il caso di volontari che rinnovano per un ulteriore periodo il loro contratto. In merito si rende opportuno, oltre che doveroso, riconoscere a tali volontari un trattamento economico che tenga conto di tale maggiore impegno e del fatto che si realizza per l'ente di volontariato l'opportunità di operare per il tramite di personale maggiormente qualificato ed in possesso di una buona esperienza.

Al fine di impegnare nell'attività di volontariato personale già in possesso di una certa qualificazione finalizzata alle esigen-

ze del programma, pare opportuno proporre che nel contratto di cooperazione concluso con detto personale sia previsto un periodo di formazione non superiore a tre mesi da effettuarsi prima della partenza del volontario. Tale periodo sarà computato in aggiunta al periodo minimo dei due anni di servizio previsto dall'articolo 33 come modificato dal presente disegno di legge.

Articolo 35. — Confermato che gli organismi non governativi non possono configurarsi come datori di lavoro e che pertanto non devono ottemperare agli obblighi previsti per questi ultimi, sembra necessario che nell'ultimo comma dell'articolo 35 le parole « può assumere » vengano modificate in « assume », atteso che il Ministero degli affari esteri di fatto assume a proprio carico l'onere contributivo previdenziale dei volontari.

Articolo 37. — Con la proposta di modifica dell'articolo 37 si intende meglio definire l'attività degli organismi non governativi rispetto all'attività di volontariato ed a quella di cooperazione con i paesi in via di sviluppo allo scopo di regolamentare tutte le attività del settore, introducendo dei criteri qualificanti in ordine alle finalità ed obiettivi che tali organismi non governativi intendono perseguire.

Nell'intento di raggiungere tale migliore regolamentazione si propone che:

a) il numero dei membri che costituiscono l'apposita sezione in seno al Comitato consultivo sia elevato a 14 in modo da garantire una maggiore rappresentatività sia delle organizzazioni non governative sia di altri Ministeri non precedentemente previsti (Sanità, Protezione civile);

b) vengano ulteriormente precisate le condizioni richieste affinché le organizzazioni non governative di volontariato e/o di cooperazione possano ottenere il riconoscimento di idoneità (ad esempio assenza di fini di lucro, trasparenza dei bilanci, comprovata esperienza organizzativa ed operativa nel settore da almeno cinque anni, accettazione di controlli periodici);

c) sia elevato l'eventuale contributo del Ministero degli affari esteri sino a coprire in misura non superiore al 75 per cento il costo complessivo di ciascun programma proposto dagli enti di volontariato e/o cooperazione ed approvato dal Ministero.

Articolo 38. — Per facilitare l'impiego dei volontari ed in analogia a quanto già previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 26, per i coniugi si propone che l'aspettativa, senza assegni, venga comunque concessa al dipendente, di enti pubblici e seppure di ruolo, il cui coniuge sia impegnato in programmi di volontariato.

Inoltre ed al fine di evitare discriminazioni, si propone di estendere l'indennità di reinserimento anche ai volontari in servizio civile alternativo al militare.

In considerazione del fatto che i volontari possono provenire dal settore dell'impiego privato, si propone di estendere anche a tali datori di lavoro la possibilità di collocare in aspettativa, senza assegni, i propri dipendenti interessati al volontariato assumendo, con contratti a tempo determinato, il personale sostitutivo.

Pare altresì opportuno regolamentare il caso di volontari che per gravi e documentati motivi di salute o per cause di forza maggiore, come previste dal quarto comma dell'articolo 39 della legge n. 38 del 1979, non raggiungono il biennio di servizio, consentendo di riconoscere i diritti di cui all'articolo 38 anche a detti volontari.

Articolo 38-bis. — In considerazione delle difficoltà proprie degli interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo (di personale, logistiche, di servizi) e dall'alto grado di imprevedibilità (situazioni di emergenza) presente in determinati programmi, si ritiene necessario che gli organismi non governativi di volontariato e/o di cooperazione assumano una maggiore agilità operativa.

Pertanto si propone che detti organismi possano assumere, anche per periodi di breve durata (comunque non superiori a 12 mesi) personale dipendente sia del settore pubblico che del settore privato. Per quest'ul-

timo settore si prevede la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Per l'aspettativa del personale impiegato, per periodi di breve durata, dagli organismi non governativi si applicano le norme dell'articolo 31 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970).

Premessa e natura degli enti

Il disegno di legge in esame concerne in particolar modo gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati, definiti anche organismi di volontariato, che operano nel settore del volontariato civile e della cooperazione in possesso del riconoscimento di idoneità ottenuto con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere dell'apposita Sezione per il volontariato del Comitato consultivo.

Il riconoscimento d'idoneità di tali enti, istituti ed organismi, è concesso a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi ed accettino i controlli periodici stabiliti dai competenti organi dal Ministero degli affari esteri.

Agli enti sopra citati possono essere concessi contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari, per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi, per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi, per gli oneri derivanti da assunzioni di personale così come previsto in altra parte del disegno di legge.

Gli enti, istituti ed organismi pubblici e privati di cui si tratta non si prefiggono scopi di lucro bensì il fine di contribuire alla promozione socio-economica dei paesi in via di sviluppo escludendo lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale e preve-

dendo la sola collaborazione alla realizzazione di iniziative socio-economiche nei suddetti paesi anche mediante l'invio di tecnici volontari, contributi finanziari, forniture di apparecchiature, attrezzature e materiali.

Gli enti provvedono alle spese necessarie per l'adempimento dei compiti istituzionali con proventi derivanti da quote associative annuali degli associati, con oblazioni in denaro o in natura da parte degli associati stessi o di terzi e con contributi del Ministero degli esteri. Nessuno rimborso o corrispettivo viene eseguito da parte dei beneficiari delle suddette iniziative, che vengono rese a titolo assolutamente gratuito da enti pubblici o privati aventi sede in paesi in via di sviluppo.

Regime tributario

Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici e privati che operano nel settore del volontariato civile e di cooperazione, considerata la vasta portata dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non possono essere considerati al di fuori della soggettività tributaria ai fini dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche essendo classificabili tra i soggetti previsti alla lettera c) del citato articolo 2, cioè tra gli «enti non commerciali», con la conseguenza che agli stessi torna applicabile la normativa dettata per gli «enti non commerciali» dai decreti presidenziali nn. 597, 598 e 600 del 29 settembre 1973.

Al riguardo l'articolo 3 della legge delega 9 ottobre 1981, n. 925, ha riconosciuto agli enti non commerciali una capacità contributiva limitata ed ha chiamato a concorrere alla base imponibile i soli redditi fondiari e di capitale, nonchè quelli strettamente derivanti dall'eventuale attività commerciale esercitata in modo non prevalente. Con tale disposto la legge delega ha operato una precisa distinzione tra i soggetti che esercitano attività commerciali in modo esclusivo o prevalente e tutti gli altri che non esercitano simili attività che in misura marginale.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto della natura dei contributi

corrisposti ai succitati enti dal Ministero degli affari esteri nell'ambito dei programmi di cooperazione da questo posti in essere, occorre adeguare il regime tributario applicabile agli enti, istituti ed organismi che attuano tali programmi e svolgono l'attività di cooperazione e/o di volontariato utilizzando i contributi ricevuti.

Nel definire il regime tributario occorre tenere conto che:

gli organismi di volontariato e/o di cooperazione citati sono giuridicamente costituiti in enti morali e in associazioni riconosciute ai sensi degli articoli dal 14 al 42 del codice civile, senza scopo di lucro ed aventi come fine la formazione, selezione, addestramento e impiego di volontari, invio di materiali e aiuti finanziari in attuazione di programmi di volontariato e/o cooperazione propri o indicati dal Ministero degli affari esteri;

detti enti svolgono la loro attività realizzando, alcuni in via esclusiva o prevalente altri marginalmente, programmi a carattere privato o governativi finalizzati all'addestramento e formazione di volontari nonchè alla realizzazione di progetti specifici a livello internazionale e nazionale per l'impiego di volontari;

i programmi e progetti di cooperazione vengono sovvenzionati con contributi del Ministero degli affari esteri ovvero da altri enti pubblici che coprono in tutto o in parte i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti, l'acquisto di attrezzature, l'impiego di personale, lo studio e progettazione;

detti programmi sono necessariamente sottoposti all'approvazione preventiva del Dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri e con l'obbligo del rendiconto consuntivo di conformità dell'effettivo utilizzo dei contributi nel modo e nei tempi stabiliti dal Dipartimento stesso.

Tutto ciò considerato, con il disegno di legge in esame si intende precisare:

1) che i contributi degli enti pubblici (nazionali ed internazionali) non debbono considerarsi corrispettivi per i servizi svol-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti dagli organismi di volontariato e/o cooperazione non essendo questi classificabili come « attività commerciali »;

2) che gli organismi di volontariato e/o cooperazione non sono da ricomprendersi tra gli enti equiparati alle società di capitali qualora l'attività svolta sia finalizzata all'attuazione dei programmi di volontariato e/o cooperazione finanziati dal Ministero degli affari esteri o di altri enti pubblici italiani o esteri con l'obbligo del rendiconto;

3) che su detti contributi sarà operata, da parte degli enti pubblici nazionali finanziatori, all'atto dei versamenti dei contributi, una ritenuta a titolo di imposta dell'1 per cento per quanto concerne l'imposta sulle persone fisiche, l'imposta sulle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi.

A tal fine gli articoli di cui al titolo aggiunto dal disegno di legge alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, introducono:

necessarie precisazioni intese ad escludere dal reddito imponibile degli organismi di volontariato e/o cooperazione i contributi concessi per lo sviluppo della specifica attività che per altro viene esclusa da quelle definite commerciali integrando opportunamente l'articolo 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, al primo, secondo e terzo comma;

il principio della deducibilità pari al 5 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche e giuridiche per i contributi da queste erogati a favore degli organismi di volontariato e/o cooperazione;

una precisa regolamentazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (imposta sul valore aggiunto), intesa ad escludere dalla definizione di attività commerciali i servizi resi dagli organismi di volontariato e/o cooperazione integrando l'articolo 4 del citato decreto n. 633 del 1972 al quarto e quinto comma;

la regolamentazione, sempre con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, delle cessioni franco valuta dei beni rientranti nei programmi di volontariato e/o cooperazione consentendo agli enti di volontariato e/o cooperazione di procedere al loro acquisto in esenzione dell'imposta sul valore aggiunto;

una ritenuta a titolo di imposta nella misura dell'1 per cento sull'ammontare dei contributi corrisposti dagli enti pubblici nazionali, integrando conseguentemente l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La lettera *c)* dell'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« *c)* tredici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui quattro designati da enti, associazioni ed organismi non governativi di volontariato e di cooperazione internazionale, specializzati nel settore del volontariato civile e della cooperazione e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle Regioni (designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281), due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia ».

Art. 2.

La lettera *b)* dell'articolo 18 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« *b)* personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato da scegliersi in particolare fra il personale volontario di organizzazioni non governative e di enti pubblici e privati, che abbia maturato esperienze e specifiche competenze in Paesi in via di sviluppo ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'articolo 24 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Pae-

se in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti, anche al fine del riconoscimento del tirocinio, per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa per un periodo non superiore a 4 anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera a) ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'articolo 32 della legge 9 febbraio 1976, n. 38, è soppressa la parola « eccezionalmente ».

Art. 6.

La rubrica del titolo III della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« Organizzazioni non governative di volontariato e/o di cooperazione ».

Art. 7.

L'articolo 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cit-

tadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito dei programmi approvati dal dipartimento;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;

d) con il Ministero degli affari esteri.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari sono determinate periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma ».

Art. 8.

L'articolo 34 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Il contratto di cooperazione di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce il servizio del volontariato;

2) il trattamento economico comprendente una indennità mensile di sostentamento adeguata alle condizioni di vita del Paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalità del volontariato. Il trat-

tamento economico deve comprendere inoltre le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, e il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio, una indennità di prima sistemazione equivalente ad una mensilità di sostentamento ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del Paese ospitante, nonchè la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;

4) il trattamento previdenziale, assicurativo e assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte, nonchè invalidità, vecchiaia e superstiti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonchè una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, e ai figli minori o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario.

I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del dipartimento, sentito il parere della sezione speciale del comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma; l'indennità mensile di sostentamento, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del Paese ospitante e dell'eventuale periodo di servizio prestato in precedenza, con aggiunta di una integrazione per i familiari a carico.

Può essere parte integrante del contratto di cooperazione un periodo di formazione,

in via ordinaria non superiore a tre mesi, da computarsi in aggiunta al periodo minimo dei due anni di servizio previsto dall'articolo 33 della presente legge ».

Art. 9.

L'articolo 35 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Quando le condizioni di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 34 siano giudicate inadeguate dal dipartimento, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della sezione speciale del comitato consultivo, di cui all'articolo 15.

Il Ministero degli affari esteri assume a proprio carico l'onere contributivo, di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 34, per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera *b*) dell'articolo 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ».

Art. 10.

L'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è sostituito dal seguente:

« Le organizzazioni non governative di volontariato e/o di cooperazione internazionale verso i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un'apposita sezione del comitato consultivo. Tale sezione è istituita con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di quattordici membri, dei quali quattro sono scelti tra i membri delle associazioni o degli enti indicati nella lettera *c*) dell'articolo 7 e altri tre fra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma.

Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della

pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ufficio per la protezione civile. La sezione di cui sopra relaziona sulla sua attività ad ogni riunione del comitato consultivo.

Il riconoscimento di idoneità può essere dato a condizione che gli enti, istituti e organismi di cui sopra:

1) risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile;

2) abbiano come uno degli obiettivi istituzionali prioritari l'impegno di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi del terzo mondo;

3) non perseguano finalità di lucro, nè siano legati o collegati in alcun modo agli interessi di imprese industriali e finanziarie aventi scopo di lucro;

4) prevedano nello statuto l'obbligo della presentazione di un bilancio annuale e della tenuta della contabilità;

5) diano adeguate garanzie in ordine all'attuazione dei propri programmi e, se organizzazioni non governative di volontariato, in ordine alla selezione, alla formazione, all'addestramento e impiego dei volontari;

6) documentino una comprovata esperienza di solidità organizzativa ed operativa di almeno cinque anni, acquisita sia nei Paesi in via di sviluppo che in Italia nel campo della cooperazione;

7) accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal dipartimento anche ai fini del mantenimento della qualifica. La stessa sezione coadiuva il dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti ed organismi sopra citati.

Qualora non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, istituti, organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione, l'equipaggiamento, l'acquisto e il mantenimento delle attrezzature rientranti nelle attività previste dallo stesso articolo 14, nonché per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera *b*).

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedono impegni pluriennali può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 75 per cento del costo complessivo del programma ».

Art. 11.

L'articolo 38 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è modificato come segue:

alla lettera *a*) del primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Il diritto all'aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia impegnato in programmi di volontariato approvati dal dipartimento; »;

la lettera *b*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *b*) ad una indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della sezione speciale del comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera *a*); »;

dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Alle imprese private che concorderanno per i propri dipendenti con le organizzazioni sindacali il diritto all'aspettativa previsto dal primo comma nell'ambito di programmi di volontariato e/o cooperazione promossi dagli organismi ritenuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, e per i dipendenti il cui coniuge sia impegnato in detti programmi, è data la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato personale sostitutivo.

Ogni diritto previsto dal presente articolo si applica anche ai volontari che non raggiungono il biennio di servizio per i motivi previsti nel quarto comma dell'articolo 39 della presente legge o per documentate ragioni di salute ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 38 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è inserito il seguente:

« Art. 38-bis. - (*Personale impiegato dalle organizzazioni non governative per periodi di breve durata*). — Gli organismi di volontariato civile e/o cooperazione riconosciuti con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 37 per la realizzazione di programmi di volontariato civile e di programmi ed iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, regolarmente approvati dal Ministero degli affari esteri, possono assumere per periodi di breve durata, e comunque non superiori ai dodici mesi, personale italiano ritenuto idoneo dipendente da amministrazioni statali ed enti pubblici, ivi incluse le unità sanitarie locali, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza.

Alle imprese private, che concederanno ai propri dipendenti un periodo di aspettativa nei termini ed ai fini di cui al precedente comma, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Al personale di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano per il periodo di aspettativa le norme di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ».

Art. 13.

Dopo il titolo III della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è aggiunto il seguente:

« TITOLO III-bis — DISPOSIZIONI TRIBUTARIE APPLICABILI AL REGIME DELLA COOPERAZIONE.

Art. 43-bis. - (*Disciplina fiscale delle organizzazioni non governative*). — L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è modificato come segue:

al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: "culturali e sportive" sono aggiunte le altre: ", organismi di volonta-

riato civile e/o di cooperazione riconosciuti con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38.”;

al secondo comma, lettera *a*), dopo le parole: "culturali e sportive", sono aggiunte le altre: ", organismi di volontariato civile e/o di cooperazione riconosciuti con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38,";

al terzo comma, dopo le parole: "compresa l'applicazione di marchi di qualità", sono aggiunte le altre: "; la realizzazione di programmi di volontariato civile, di programmi ed iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo da parte di enti, istituzioni ed organismi pubblici o privati che abbiano ottenuto e mantengano il riconoscimento di idoneità del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, semprechè detti programmi ed iniziative siano assistiti dal contributo finanziario dello Stato italiano, ovvero dalla Comunità economica europea o dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o comunque siano stati approvati dal Ministero degli affari esteri;".

Art. 43-ter. - (*Contributi deducibili per le persone fisiche e giuridiche*). — I contributi a favore degli enti od organismi ritenuti idonei ai sensi dell'articolo 37 ed erogati da persone fisiche e giuridiche sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta generale sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 5 per cento del detto reddito.

Art. 43-quater. - (*Disciplina dell'imposta sul valore aggiunto delle organizzazioni non governative*). — L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato come segue:

al quarto comma, dopo le parole: "culturali e sportive" sono aggiunte le altre:

”, organismi di volontariato civile e/o di cooperazione riconosciuti con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38,”;

al quinto comma, lettera a), dopo le parole: “culturali e sportive” sono aggiunte le altre: “, organismi di volontariato civile e/o di cooperazione riconosciuti con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38,”;

al quinto comma, secondo periodo, dopo le parole “compresa l’applicazione di marchi di qualità” sono aggiunte le altre: “; la realizzazione di programmi di volontariato civile, di programmi ed iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo da parte di enti, istituti ed organismi pubblici o privati che abbiano ottenuto e mantengano il riconoscimento di idoneità del Ministero degli affari esteri ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, semprechè detti programmi ed iniziative siano assistiti dal contributo finanziario dello Stato italiano, ovvero della Comunità economica europea o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, o comunque siano stati approvati dal Ministero degli affari esteri;”.

Art. 43-*quinquies*. - (*Cessioni all’esportazione in franco valuta*). — Dopo il numero 27) dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

“28) gli acquisti inerenti alle cessioni di beni per l’esportazione in regime di cooperazione internazionale effettuati da organismi di volontariato e/o cooperazione riconosciuti idonei dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38” ».